

LAVORO INFANTILE

Definizione

- Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino (persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali stabiliscano un'età minima più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più elevata), salvo quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.
- Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino e che non abbia compiuto i 18 anni.

Valutazione e politica

In considerazione della tipologia di attività svolta, della necessità di utilizzare personale adeguatamente formato e con un buon livello di esperienza, dei controlli attuati da OR risulta altamente improbabile l'utilizzo di lavoratori che ricadono nella fascia di lavoro infantile.

I controlli eseguiti consistono essenzialmente in: verifica dati anagrafici e documenti di identità dei propri lavoratori, controlli da parte dei preposti circa gli accessi dei lavoratori di eventuali subfornitori / subappaltatori.

Inoltre vengono esaminati i questionari inviati a subfornitori / subappaltatori relativamente all'utilizzo o meno di lavoro infantile o di giovani lavoratori. A prescindere dall'analisi delle risposte riportate sui questionari la Società potrà svolgere audit presso uno o più fornitori o richiedere documentazione aggiuntiva agli stessi (esempio: DURC)

Qualora venissero inseriti in azienda a titolo di formazione/apprendimento di giovani lavoratori in alternanza scuola-lavoro, a questi sarà garantito un orario di lavoro tale da loro consentire di assolvere agli obblighi scolastici.

Il totale del tempo dedicato a scuola, lavoro e relativi spostamenti non supererà in ogni caso il limite massimo di 10 h/gg, con non più di 8 ore di lavoro.

Tale discorso viene ribaltato ovviamente anche sui fornitori, intesi come fornitori di prodotti, servizi, attività in subappalto.

Qualora la Società venisse a conoscenza di situazioni di lavoro infantile presso un proprio fornitore, oltre a segnalare quanto rilevato alle competenti autorità, interromperà immediatamente qualunque rapporto di collaborazione con il fornitore stesso.

Qualora la Società venisse a conoscenza di situazioni di giovani lavoratori presso un proprio fornitore, provvederà a verificare, direttamente o tramite Organismi all'uopo dedicati, che vengano rispettati i requisiti previsti circa la possibilità di adempiere agli (eventuali) obblighi scolastici, oltre alla verifica del monte ore cumulato tra scuola, lavoro, spostamenti.

In particolare, la Società proporrà una delle seguenti alternative per poter giungere alla risoluzione del problema:

- Assumere in luogo del bambino e/o giovane lavoratore un genitore od un parente in sua sostituzione, qualora possibile;
- Organizzare l'attività lavorativa interessata in modo da consentire la frequenza scolastica;
- Organizzare le attività in modo di non superare le 10 ore complessive tra lavoro, scuola e trasporti;
- Verificare od organizzare condizioni di trasporto;
- Supportare il lavoratore contribuendo ai costi per la frequenza scolastica.